

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 51 dell'11/05/2006 Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 10.3.2022, immediatamente eseguibile

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 2
Art. 2 - Destinatari del servizio	pag. 2
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio	pag. 2
Art. 4 – Ammissione al servizio	pag. 2
Art. 5 - Responsabilità	pag. 3
Art. 6 - Accompagnatori	pag. 3
Art. 7 - Comportamento degli utenti	pag. 3
Art. 8 - Pagamento del servizio	pag. 3

Art. 1 - Oggetto

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per garantire l'accesso e la qualificazione del sistema scolastico, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto prevalentemente agli alunni frequentanti le primarie e le secondarie di 1° e 2° grado (questi ultimi solo in assenza di trasporto pubblico) del territorio del Comune di Castel San Pietro Terme.

Può essere altresì esteso alle scuole dell'infanzia qualora l'organizzazione del servizio lo consenta. Il servizio, di norma, viene assicurato solo nel caso in cui l'abitazione dell'alunno disti almeno 800 mt. dall'edificio scolastico. Eventuali domande di utenti residenti con distanza inferiore, potranno essere accettate solo nel caso restino posti disponibili sui pullman una volta definito il piano dei trasporti.

Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio previa convenzione tra il Comune di Castel San Pietro Terme ed il Comune di propria residenza.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici.

I percorsi, le fermate e gli orari vengono fissati annualmente dal Comune tenendo conto:

- a. dei mezzi e delle risorse disponibili
- b. della residenza degli utenti
- c. della compatibilità dei tempi di percorrenza.

Art. 4 – Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno aventi diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune o compilando la domanda online tramite il sito del Comune, nel periodo che va dal 15 gennaio al 30 giugno di ciascun anno. Allegata alla domanda occorre presentare una foto tessera per il rilascio del tesserino individuale di riconoscimento.

Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte solo in base alla disponibilità dei posti, uniformandosi ai percorsi, alle fermate ed agli orari già previsti nel piano annuale di trasporto. Per consentire la regolare ed efficiente organizzazione del servizio, le ammissioni delle domande fuori termine saranno attivate entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, indicativamente il primo ed il terzo lunedì del mese.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata fino a quando l'alunno non cambi ordine di scuola. Nel caso in cui il genitore che ha richiesto il servizio non desideri più

avvalersene, deve firmare apposita rinuncia scritta al Comune unitamente alla restituzione del tesserino individuale di riconoscimento.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. La presentazione della domanda di cui al comma 1 comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 5 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale è responsabile dell'incolumità degli alunni sullo scuolabus, durante il tragitto casa-scuola e viceversa; prima della salita sullo scuolabus e alla discesa spetta ai genitori garantire le migliori condizioni per l'incolumità dei minori. I bambini alle fermate saranno affidati di norma (eliminare) ai genitori o alle persone da loro autorizzate in forma scritta. In loro assenza, i bambini resteranno sullo scuolabus e verranno condotti presso la Polizia Municipale fino al momento del loro ritiro da parte dei genitori. Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di due volte, il servizio sarà temporaneamente sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio. L'accettazione dell'obbligo da parte dei genitori di essere presenti alle fermate dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado la famiglia può autorizzare l'autista a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione del genitore, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di pericolo per la sicurezza del minore.

Non essendo previsto presso la scuola media il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda di trasporto, solleva il Comune da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

Art. 6 - Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sugli scuolabus in presenza di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

Art. 7 – Comportamento degli utenti

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'autista e l'accompagnatore; non portare sull'autobus cibi, bevande e oggetti pericolosi.

Gli alunni che recano danni agli scuolabus, sia all'esterno che all'interno, sono tenuti al rimborso delle spese che il Comune sostiene per le eventuali riparazioni; i genitori degli alunni che persistentemente tengono un comportamento scorretto sullo scuolabus, vengono informati dall'Ufficio; in casi gravi si può procedere alla sospensione del servizio.

Art. 8 – Pagamento del servizio

coattiva.

Il Comune ogni anno con provvedimento della Giunta stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti, riduzioni tariffarie ed esenzioni.

La retta del trasporto è indistinta: deve essere corrisposta indipendentemente dalle giornate di utilizzo, dal reddito, dal tragitto. Le modalità di pagamento sono stabilite con provvedimento dirigenziale. Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 gg. dal sollecito il Comune avvierà la procedura di riscossione